

# RELAZIONE TECNICA

## STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

### ELABORATO SPA02 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROGRAMMATICO

#### PROCEDURA DI VIA

D.LGS 152/2006 e ss.mm.ii | L.R. n. 4/2018

**PROGETTO**

PROGETTO DI APERTURA DI UN NUOVO CENTRO  
DI GESTIONE E RECUPERO DI RIFIUTI INERTI  
NON PERICOLOSI

**SOCIETA' PROPONENTE:**

EDIL ESTERNI SRL

**SEDE LEGALE:**

Via Cardano, 2/D – 47122 Forlì (FC)

**UNITA' LOCALE:**

ZONA DI NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVA DI  
ESPANSIONE COMPRESA FRA LE VIE  
GOLFARELLI e MASETTI

**P.I./C.F.**

02581600406

#### STATO DEL DOCUMENTO

Ed.	Rev.	Cap.	Pag.	Motivo	Data
1	0.0	03	42	SPA02_EMISSIONE "INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROGRAMMATICO"	20 DICEMBRE 2025

FORLÌ (FC), 20 DICEMBRE 2025



## Sommario

1 PREMESSA .....	4
1.1 Ubicazione dell'intervento e inquadramento delle zone considerate .....	4
2 Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale e urbanistica .....	5
2.1 Inquadramento dei piani territoriali .....	5
2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .....	7
2.2.1 Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione provinciale..	12
2.3 Inquadramento negli strumenti di pianificazione comunale.....	14
2.3.1 Piano Strutturale Comunale (PSC) .....	14
2.3.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) e Piano Operativo Comunale (P.O.C.).....	22
2.3.3 Classificazione Acustica del territorio .....	27
2.3.4 Aree protette e Siti di interesse Comunitario (SIC e ZPS/ZSC) .....	30
2.3.5 Coerenza del progetto con la pianificazione.....	35
3 Normativa ambientale di riferimento.....	39
3.1 Valutazione di Impatto Ambientale.....	39
3.2 Autorizzazione Unica e PAUR .....	41



## 1 PREMESSA

Il presente documento costituisce l'Elaborato 02 dello Studio d'Impatto Ambientale sviluppato ai fini dell'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che reca, con riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione, la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree interessate, prevista al punto 1, lettera b, dell'Allegato IV-bis alla Parte Seconda D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

### 1.1 Ubicazione dell'intervento e inquadramento delle zone considerate

L'impianto è ubicato nell'area industriale di Coriano a Forlì, in posizione decentrata rispetto al nucleo centrale dell'area, a est nord-est del centro di Forlì che dista in linea d'aria circa 4 chilometri.

Dal punto di vista paesistico, tutta l'area di Coriano risulta afferente all'ambito di pianura, caratterizzante la prevalenza del territorio forlivese.

L'area rientra nell'unità di paesaggio n. 7 "pianura romagnola" della classificazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, caratterizzata da una forte prevalenza agricola.

L'ambiente di pianura trova la sua origine a seguito dell'attività deposizionale dei corsi d'acqua esistenti e, conseguentemente, dal punto di vista litologico l'area risulta caratterizzata da depositi alluvionali (in prevalenza limo-argillosi).

Morfologicamente l'area oggetto di studio è situata su un terrazzo fluviale del Ronco, in sponda sinistra.

L'impianto infatti si trova un po' decentrato rispetto al centro dell'area industriale di Coriano, in questa zona sono presenti ampie aree agricole e abitazioni civili inserite nel contesto industriale dell'area.

Il fiume Ronco scorre ad una distanza di circa 370 metri dal punto centrale dell'impianto.



Fig. SIA02\_01 Ubicazione dell'impianto e inquadramento territoriale

L'area è servita da una viabilità tipica delle zone industriali. L'impianto dista circa 700 metri in linea d'aria dall'ingresso della tangenziale di Forlì, importante collegamento sia all'autostrada sia alle città limitrofe a Forlì.

Via Enrico Mattei rappresenta l'arteria stradale di maggior importanza della zona in quanto collega le due aree industriali, quella di Coriano e l'area industriale Selva-Ansaldo.

## 2 Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale e urbanistica

### 2.1 Inquadramento dei piani territoriali

La normativa di riferimento per l'individuazione degli strumenti fondamentali della programmazione territoriale e urbanistica è stata recentemente innovata con l'entrata in vigore, a partire dal 01/01/2018, della L.R. 24 del 21/12/2017.

Tale Legge definisce i nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica distinguendo tra:

✓ Strumenti di Pianificazione Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la componente territoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT);

✓ Strumenti di Pianificazione di Area Vasta:

- Piano Territoriale Metropolitano (PTM), predisposto dalla Città Metropolitana di Bologna in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico Metropolitano, avente lo scopo di definire le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), predisposto dalle Province, eventualmente anche in forma associata ed avente la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale;

✓ Strumenti di Pianificazione Comunale:

- Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- Accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

La L.R. 24/2017 precisa, all'art. 3, comma 1, che "I Comuni [...] avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo".



Analogamente l'art. 76, comma 1, della medesima legge dispone che "La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa".

Fino all'entrata in vigore dei nuovi strumenti di programmazione territoriale introdotti dalla recente Legge Regionale vigono quelli in essere che hanno come caposaldo la L.R. 20/2000.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 20/2000, lo strumento fondamentale della programmazione territoriale di livello provinciale è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Infine, ai sensi degli artt. 28, 29, 30 e 31 della L.R. n. 20/2000, gli strumenti fondamentali della programmazione territoriale di livello comunale sono:

- il Piano Strutturale Comunale (art. 28);
- il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (art. 29);
- il Piano Operativo Comunale (art. 30);
- i Piani Urbanistici Attuativi (art. 31).

## 2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali. Il PTCP assume il compito di definire le condizioni ed i limiti della sostenibilità, nel tempo e nello spazio, delle previsioni comunali, ogni qualvolta queste comportino effetti ambientali o territoriali significativi al di fuori dei confini dei singoli comuni.

Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del PTPR (piano Territoriale Paesistico Regionale), ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004.

Inoltre, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

Il Piano è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n.53971/127 del 14/07/2005. Le controdeduzioni alle riserve regionali ed alle osservazioni pervenute sono state deliberate con atto del Consiglio n.33083/65 del 20/04/2006.



Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14/09/2006.

La variante integrativa al piano provinciale è stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30/03/2009 ed approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, entrata in vigore il giorno 4/08/2010.

La Variante Specifica ai sensi dell'art. 27bis è stata adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19 dicembre 2013 ed approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 103517/57 del 10 dicembre 2015.

Con la variante cartografica "Carta forestale e dell'uso dei suoli", costituente approfondimento paesistico del PTPR, proposta dall'Unione Rubicone e Mare nell'ambito del Piano Strutturale Intercomunale (Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli), approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 15 del 14/05/2018, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sono stati modificati due elaborati della Tavola 3 (Tav. 256NO – Bellaria-Igea Marina; Tav. 256SO – Santarcangelo di Romagna).

Con la variante cartografica "Zonizzazione paesistica", costituente approfondimento paesistico del PTPR, proposta dalla Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito dell'Accordo di Programma "Costituzione di un parco archeologico in rete nei Comuni della Valle del Rubicone e realizzazione dello stralcio di completamento tra la S.S.9 Via Emilia in località San Giovanni in Compito e il casello A14 Valle del Rubicone", in variante alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica ai sensi dell'art. 60 L.R. 24/2017, approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 137 del 05/10/2022, è stato modificato l'elaborato della Tavola 2 n. 256SO - Santarcangelo di Romagna.

Con la variante cartografica "Zonizzazione paesistica", costituente approfondimento paesistico del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), proposta dal Comune di Cesenatico nell'ambito del Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato con delibera di C.C. n. 45 del 13/10/2022, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 24/2017, sono stati modificati due elaborati della Tavola 2 (Tav. 240SE - Cervia; Tav. 256NO - Bellaria Igea Marina).

L'area oggetto di studio è inserita in Tav.1 del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena in unità di paesaggio 6a "Paesaggio della pianura agricola pianificata".




Fig. SIA02\_02 Stralcio della Tavola 1 "Unità di Paesaggio" [Fonte: PTCP Forlì-Cesena]

Dall'esame della Tavola 2 del PTCP emerge come l'area in esame sia ricompresa all'interno di ambiti di tutela della struttura centuriata (Art.21B-a) e in "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28b)".




Fig. SIA02\_03 Stralcio della Tavola 2 "Zonizzazione Paesistica" [Fonte: PTCP FC]



Per quanto concerne invece le informazioni presenti nella Tavola 4 “DISSESTO”, si sottolinea come l'area in esame non ricada in zone soggette ad aree soggette a rischio dissesto idrogeologico.

La tavola 4 sottolinea ancora che tutta l'area è caratterizzata da ricchezza di falde idriche (Art28b), come evidenziato in figura SIA02\_04.




Fig. SPA02\_04 Stralcio della Tavola 4 “DISSESTO”

Di particolare interesse ai fini della presente relazione è l'analisi della Tavola 5a “Zone smaltimento rifiuti”.




Fig. SIA02\_05 Stralcio della Tavola 5a “Zone smaltimento rifiuti” [Fonte: PTCP FC]

Come evidenziato nella Figura SIA02\_05, che riporta uno stralcio della suddetta tavola, l'area in esame ricade all'interno di un'area idonea alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti.

Passando ora alla disamina della Tavola 5b "Tavola dei Vincoli", si osserva che l'area oggetto di studio non è soggetto a vincoli specifici.




Fig. SIA02\_06 Stralcio della Tavola 5b "Vincoli" [Fonte: PTCP FC]

Infine, sulla base di quanto riportato nella Tavola 6 "Rischio Sismico", l'area oggetto del presente studio è inserita in aree a rischio sismico 5.




Fig. SIA02\_07 Stralcio della Tavola 6 "Rischio Sismico" [Fonte: PTCP FC]



## 2.2.1 Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali e, dando piena attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

Il progetto prevede l'apertura di un centro per la gestione di rifiuti inerti non pericolosi, attività in linea con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale.

Lo studio delle tavole del PTCP e in particolare la tavola n. 5a (Zone smaltimento rifiuti) e 5b (Vincoli) porta alla conclusione che l'area di progetto si adatta al tipo di attività in progetto in quanto è un'area disponibile alla gestione dei rifiuti e non gravano su di essa vincoli specifici tali da rendere inadatta l'attività di gestione di inerti non pericolosi.

Per quanto riguarda la componente idrica, l'area oggetto di studio è compresa nell'art. 28 zona B "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei".

Tali zone si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia aree proprie dei corpi centrali dei conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo tale ambito è articolato in due distinte zone delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano nel modo seguente:

Zona A (area di alimentazione degli acquiferi sotterranei): area caratterizzata da elevata permeabilità dei terreni in cui si verifica una connessione diretta tra il primo corpo tabulare ghiaioso superficiale e i corpi ghiaiosi più profondi; ad essa può essere ascritto il ruolo di area di alimentazione degli acquiferi per infiltrazione diretta dalla superficie ovvero dal materiale di subalveo dei corsi d'acqua.

Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche): area appartenente ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzata da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibile in

superficie per le pendenze ancora sensibili rispetto a quelle della piana alluvionale che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori.

Nelle aree inserite in art. 28 zona A e zona B sono vietati:

a) le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/99.

b) Gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della subirrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;

c) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;

d) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

e) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all'art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;

f) la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.

Nelle zone A e B ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono le seguenti direttive:

- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;

- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Il progetto, come ampiamente descritto nell'elaborato SIA 03 "Quadro Progettuale" e SIA 04 "Inquadramento Ambientale e Impatti del progetto" nonché dalla relazione specifica sulla gestione delle acque di scarico dell'impianto in progetto, prevede una gestione delle acque di scarico in linea con le prescrizioni richieste dall'art.28 del PTCP che regola le "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei"

Considerando lo studio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) non si ravvisano particolari elementi ostativi alla realizzazione del progetto ed al suo esercizio nello stato futuro.

## 2.3 Inquadramento negli strumenti di pianificazione comunale

La vigente Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì è definita dai seguenti tre principali strumenti:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e tutela l'integrità fisica ed ambientale del territorio comunale;
- Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), prevede gli interventi diretti sulla base di quanto stabilito dal PSC e contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
- Il Piano Operativo Comunale (POC), che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Con riguardo al progetto in esame, si analizzano di seguito le principali disposizioni dei suddetti strumenti di pianificazione.

### 2.3.1 Piano Strutturale Comunale (PSC)

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale dello stesso.



Inoltre, valuta la consistenza, la localizzazione, la vulnerabilità delle risorse fissando vincoli, limiti e condizioni di sostenibilità delle trasformazioni.

Dall'esame degli elaborati gestionali del PSC, l'area in oggetto non risulta gravata da ulteriori vincoli rispetto a quanto già evidenziato in precedenza.

In particolare, si sono valutate le seguenti tavole del PSC vigente.

### PSC – TAVOLA “Sistema Territoriale”




Fig. SIA02\_08 Stralcio della Tavola “Sistema Territoriale” [Fonte: PSC FC]

L'area fa parte di porzioni di territorio adibite ad Ambiti Specializzati per attività produttive (art.12). Sono presenti nelle vicinanze dell'area oggetto di studio anche abitazioni civili che rappresentano i ricettori sensibili all'attività in progetto.

Le principali zone inserite in Aree specializzate per attività produttive sono rappresentate dalla zona di Villa Selva e di Coriano, quest'ultima oggetto di un progetto di riqualificazione di aree ecologicamente attrezzate. L'obiettivo è di qualificare questa parte del territorio nell'assetto spaziale e formale, nell'organizzazione delle funzioni, nelle dotazioni di servizi, attraverso politiche di manutenzione urbana, riordino, completamento e sostituzione.

### PSC – TAVOLA “Sistema della Pianificazione”





Fig. SIA02\_09 Stralcio della Tavola “Sistema Pianificazione” [Fonte: PSC FC]



L'area di progetto è compresa in Zone di tutela della struttura centuriata come già evidenziato nello studio delle tavole del PTCP (Art. 21B del PTCP), inoltre è inserita in Aree di potenziale allagamento (art. 6 - Normativa Piano stralcio per il rischio idrogeologico).

L'articolo 6 del Piano stralcio per il rischio idrogeologico riporta le seguenti indicazioni.

1. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
2. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli Strumenti Urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.
3. Il riferimento per le misure da adottare è la presenza di un tirante idrico sul piano campagna pari a 50 cm.

L'ambito tipologico esemplificativo delle misure da adottare è il seguente:

- impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra del tirante idrico di riferimento;
  - diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;
  - esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;
  - realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.
4. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni, sentita l'Autorità idraulica competente sul corso d'acqua da cui può originare l'esondazione, prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico-progettuali necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.
  5. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti

cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente.

L'area posta a sinistra del fiume Ronco, dove sono presenti vaste aree agricole con abitazioni sparse, fa parte di ambiti preferenziali per la riconnessione delle reti ecologiche (Ambiti preferenziali per la riconnessione delle reti ecologiche - art. 55 PTCP) inserite in aree di tutela del paesaggio fluviale (Art.17 PSC).

Nelle aree appartenenti alla rete ecologica che si trovano in diretta continuità con i corsi d'acqua, al fine di permettere al sistema fluviale di svolgere la funzione di tamponamento e neutralizzazione degli inquinanti residui non depurabili che si producono sul territorio, le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti. Tutti gli interventi di gestione che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.

#### PSC – TAVOLA “Sistema Naturale, ambientale e paesaggistico”




Fig. SIA02\_10 Stralcio della Tavola “Sistema Naturale” [Fonte: PSC FC]

L'area oggetto di studio non è compresa né in zone di tutela idrogeologica né in zone di tutela paesaggistica.

Il PSC individua nelle tavole VN gli elementi del paesaggio extraurbano che sono da conservare, in quanto in grado di determinarne la fisionomia, e che, comunque, sono di per sé stessi di elevato valore ambientale. Tali elementi oggetto di tutela sono distinti in:

- filari alberati
- siepi
- alberature stradali urbane ed extraurbane
- gruppi arborei a valenza paesaggistica
- esemplari arborei tutelati.

L'impianto in progetto confina con tali fasce costituite da Elementi vegetazionali del paesaggio (art. 54 PSC), ed in particolare filari alberati e siepi.

Il filare alberato e le siepi tutelate dal PTCP provinciale non sono più esistenti. Tali sistemi tutelati sono stati da tempo sradicati prima dell'affitto del lotto da parte della società Edil Esterni srl.

La Edil Esterni è affittuaria di entrambi i lotti ovvero il comparto D3.2-16a e D3.2-16b.

Attualmente i PUA sono due unità distinte regolamentati da due Convenzioni e da due NTA, due permessi di costruire.

Si allega allo Studio di Impatto Ambientale, la convenzione fra comune di Forlì e ITALBONIFICHE, precedente proprietaria del comparto D3.2-16b all'interno del quale erano presenti due filari alberati tutelati da PSC e la siepe protetta del comparto D3.2-16a, attualmente di proprietà di BASE SRL (Allegati 6 "Area Edilizia").

Il comparto è classificato nel POC del Comune di Forlì, approvato con Deliberazione Consiliare n.23 del 22/03/2016 e s.m.i., come "Zona produttiva di nuovo insediamento da attuare" (D3.2) denominata "D3.2-16b".

Oggetto di tale convenzione è la disciplina degli interventi di urbanizzazione e dell'attività edificatoria nell'ambito delle suddette aree.

All'interno della convenzione vengono definite le opere di urbanizzazione del comparto. In particolare si riportano i passaggi inerti agli elementi protetti (siepi e filari) in passato presenti all'interno dei due PUA.

CONVENZIONE D3.2-16a

Art. 4 punto p) provvedere, con le modalità indicate all'art. 1, lettera B dell'allegato A, alla compensazione ambientale della siepe posta sul confine di proprietà, lato sud, considerata "elemento vegetazionale del paesaggio" oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 54 del PSC .

Art. 1 lettera **B. Aree a verde pubblico** dell'allegato A

1.Provvedere alla compensazione ambientale della siepe posta sul confine di proprietà, lato sud , considerata "elemento vegetazionale del paesaggio" oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 54 del PSC attraverso una delle seguenti modalità:

a) acquisto aree e relativo rimboschimento per una superficie di circa mq 357 tra quelle "Ambiti per riconessione ecologica" dal PTCP, considerando che fanno altresì parte della rete ecologica provinciale anche le fasce di rispetto della viabilità di progetto e quelle della viabilità di cui è previsto il potenziamento;

b) intervento di rimboschimento, di un'area indicata dal Comune, per una superficie di circa mq 357;

c) monetizzazione integrale di aree e opere di rimboschimento, preliminarmente alla stipula dell'atto di cessione delle opere di urbanizzazione, mediante il versamento, da effettuare presso la Tesoreria comunale, della somma di € 10.763,00 (diecimilasettecentosessantatre/00)

La società BASE SRL ha optato per la monetizzazione integrale di aree e opere di rimboschimento per un totale di € 10.763,00 che pagherà nel momento della stipula dell'atto di cessione delle opere di urbanizzazione che sono attualmente concluse in attesa di collaudo.

Per quanto riguarda il comparto D3.2-16b, la convenzione riporta quanto segue:

1.Provvedere alla compensazione ambientale della siepe posta sul confine di proprietà, lato sud , considerata "elemento vegetazionale del paesaggio" oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 54 del PSC attraverso una delle seguenti modalità:

L'ART. 11 – Monetizzazione di oneri di manutenzione, al punto 2 riporta quanto segue:

2. Il Soggetto attuatore è obbligato altresì al versamento di Euro 17.184,80 prima della stipulazione della presente convenzione, a titolo di compensazione ambientale del filare e della siepe posta all'interno del perimetro di comparto, considerate "elementi vegetazionali del paesaggio" e oggetto di tutela ai sensi dell'art. 54 del PSC. A tal fine, il Soggetto attuatore ha prima d'ora provveduto al versamento della somma di Euro 17.184,80 (diciassettemilacentottantaquattro virgola ottanta) mediante bonifico bancario [riferimento operazione INBIZ20220620BJCB10348497849 eseguito in data 20 giugno 2022 tramite Intesa Sanpaolo Spa].

Le siepi e filari oggetto di tutela sono state sdradicate dalla precedente proprietà (ITALBONIFICHE) che ha provveduto al pagamento mediante bonifico bancario, a titolo di compensazione ambientale, di euro 17.184,80 come richiesto dalla convenzione con il comune di Forlì.

L'allegato 6 riporta le due convenzioni di comparto (D3.2-16a e D3.2-16b), le planimetrie delle opere di urbanizzazione di Via Golfarelli e Via Masetti e la stipula del contratto d'affitto fra la società BASE srl e la società affittuaria Edil Esterni srl.

Il progetto di apertura del centro di recupero prevede la piantumazione di 1.000 specie vegetali lungo tutto il confine dell'impianto che andranno a sommarsi alle già presenti 500 specie poste attualmente a protezione dei ricettori sensibili.

La piantumazione delle specie vegetali lungo tutto il confine d'impianto è considerata un importante opera di **COMPENSAZIONE** alla precedente eliminazione delle siepi protette riportate all'interno della tavola 3 del PTCP di Forlì-Cesena.



**PSC – TAVOLA “Vincoli Antropici”**



**Legenda**

-  Aree idonee all'insediamento dell'uso C6c
-  Zone produttive di Coriano e Villa Selva
-  Fascia di rispetto metri 200 da Edifici residenziali, zone A e B di RUE e da Edifici sensibili

Fig. SIA02\_11 Stralcio della Tavola “Vincoli Antropici” [Fonte: PSC FC]

L'area oggetto di studio è compresa in Zone produttive di Coriano e Villa Selva, non è soggetta a nessun vincolo antropico.

### 2.3.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) e Piano Operativo Comunale (P.O.C.)

#### Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.)

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), redatto ai sensi della L.R. 20/2000, contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, e per quanto dal PSC non disciplinato, stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi:

- a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
- c) le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
- d) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato alla L.R. 20/2000.

#### R.U.E. – TAVOLA P29 “Usi e Trasformazioni del territorio”




Fig. SIA02\_12 Stralcio della Tavola “Usi e Trasformazioni del Territorio” [Fonte: RUE FC]

Piano Operativo Comunale (P.O.C.)

Ogni attività che comporti trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio comunale:

- è disciplinata dalle presenti norme, dal Regolamento d'Igiene, dalle Leggi, decreti e regolamenti nazionali e regionali in materia;
- è soggetta a titolo abilitativo (denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire) di cui alla legislazione regionale e nazionale in materia.


In sede di variante al POC. e/o al RUE, ovvero di PUA in variante al POC, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare forme di concertazione finalizzate alla messa a punto di proposte ed alla stipula di Accordi con i Privati, ai sensi dell'art.18 della L.R. 20/2000 e s.m.i..

L'Amministrazione Comunale definisce i criteri di accettazione delle proposte, le modalità di presentazione, lo schema di atto unilaterale d'obbligo ed i corrispettivi valori di stima delle opere e dei contributi di sostenibilità, ferma restando l'individuazione delle seguenti categorie di opere ed interventi ritenuti prioritari, da porre a carico dei privati:

- concorso nella realizzazione di interventi per edilizia residenziale e sociale;
- realizzazione di edifici-garage multipiano in centro storico;
- realizzazione di opere infrastrutturali e di interventi stradali di messa in sicurezza e per l'utenza debole
- risanamento delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico in prossimità di ricettori sensibili;
- concorso nella manutenzione degli edifici di proprietà comunale destinati a scuole e ad attrezzature collettive.



**P.O.C. – TAVOLA P29 “Usi e Trasformazioni del territorio”**



**Zone produttive**

	ZONE SOGGETTE A INTERVENTO URBANISTICO COORDINATO CONFERMATE, DA ATTUARE
	ZONE SOGGETTE A INTERVENTO URBANISTICO COORDINATO PREVISTE DAL PRG 1988, CONFERMATE, DA ATTUARE
	ZONE DI NUOVO INSEDIAMENTO SOGGETTE A INTERVENTO URBANISTICO COORDINATO
	NUMERAZIONE COMPARTI RICONDUCIBILE ALLE SCHEDE DI SINTESI E ANALITICHE
	ZONE SOGGETTE A DISEGNO URBANISTICO
	ZONE PRODUTTIVE, SOGGETTE A PROGETTO UNITARIO E ASSOGGETTABILI A INTERVENTO DIRETTO

Fig. SIA02\_13 Stralcio della Tavola P29 “Usi e Trasformazioni del Territorio” [Fonte: POC FC]

L'area di progetto è inserita, all'interno del Piano Operativo Comunale, nel comparto D3.2-16a e nel comparto D3.2-16b come riportato nel seguente elenco.

AMBITI E COMPARTI	Tavola	S T	AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO			INTERVENTI EDILIZI	
			VERDE E SPAZI PUBBL.	PARCH.	TOTALE [1]	SF [D]	Sc [D]
D3.2.3 Via Perlasca Cava	P19	108.342	24.529	12.533	37.062	66.604	39.962
D3.2.4 Via Perlasca Cava	P19	15.894	3.234	1.542	4.776	11.118	6.358
D3.2.5 Via Pascal	P20	3.908	0	340	340	3.568	1.563
D3.2.7 Via Costanzo Secondo	P20	9.067	907	453	1.360	-	3.627
D3.2.10 Via Mattioli Cervese	P20/21	4.622	0	686	686	3.483	1.849
D3.2.11 Dovizi	P21/29	50.655	5.066	2.533	7.598	-	20.262
D3.2.12 Via Mastro Giorgio	P21/29	99.205	9.903	4.960	14.863	-	39.682
D3.2.14 Via Figline	P28	9.689	1.388	1.771	3.159	6.530	3.876
D3.2.15 Via Golfarelli	P28/29	59.907	5.991	2.995	8.986	-	23.963
D3.2.16a Via Masetti	P29	8.798	880	440	1.320	-	3.519
D3.2.16b Via Masetti <sup>[2]</sup>	P28/29	72.619	7.262	3.631	10.893	-	29.048

Si riporta la scheda analitica per il comparto D3.2 16 con le prescrizioni, le indicazioni e gli obiettivi strategici in materia di invarianza idraulica da rispettare per gli interventi di urbanizzazione pubblica e privata all'interno dell'area.

**AREA – D3.2 16**  
**TAV. P 28 P29**

**PRESCRIZIONI:**

- invarianza idraulica:
  - per le strade pubbliche e altre superfici pubbliche impermeabilizzate: calcolo sezione fognatura con sovradimensionamento delle condotte con bocca di scarico tarata nella fognatura di via Golfarelli;
  - per stalli di parcheggio: realizzare manto permeabile con il volume d'invaso all'interno del pacchetto della fondazione (mattonelle sagomate, più tout venant monogranulare o simili, con tubazioni di drenaggio);
  - per gli spazi pedonali di uso pubblico: realizzare tali spazi con superficie drenante;
  - all'interno delle proprietà private si applicano le disposizioni di cui all' art. 51 delle NTA del PSC;
  - coordinamento con il comparti ZNI r 96 e PI 5(vedi planimetria tav. I-2).

**INDICAZIONI:**

- metodi di trattamento delle acque di prima pioggia:
  - all'interno delle proprietà private si applicano le disposizioni di cui all' art. 51 delle NTA del PSC;
- modalità di collegamento alle infrastrutture esistenti :
  - espurgo del collettore fognario a valle dell'immissione per tutto il tratto tombinato (massimo 400 metri).

**OBIETTIVO STRATEGICO IN MATERIA DI INVARIANZA IDRAULICA:**

- l'onere di costruzione del volume d'invaso necessario per realizzare l'invarianza idraulica, sempreché lo specifico ricettore non si trovi in condizioni di criticità, viene monetizzato e reso in contributo al Comune; quest'ultimo si farà carico della realizzazione di opere puntuali di rilevanza territoriale, secondo una logica di razionalizzazione e priorità nelle soluzioni delle criticità idrauliche del bacino forlivese, che dovrà essere condivisa dagli Enti e Autorità competenti.

Si allega allo Studio di Impatto Ambientale le convenzioni approvate dei due lotti. Lo stato Ante-Operam autorizzato rispetta quanto previsto dalle prescrizioni del PUA per i due comparti (Allegato 6)

### 2.3.3 Classificazione Acustica del territorio

La Legge Quadro n.447/95 prevede che, ai fini della protezione da rumore del territorio, i Comuni adottino una classificazione in zone (o classi) del territorio. La zonizzazione viene attuata con l'obiettivo di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di risanare quelle dove abitualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.

La classificazione acustica è lo strumento di pianificazione attraverso il quale il territorio è suddiviso in aree acusticamente omogenee, in base alla prevalente destinazione d'uso del territorio stesso, a cui sono assegnate una delle sei classi indicate dalla normativa e, conseguentemente, i limiti a tale classe associati. La classificazione acustica è quindi strumento indispensabile per l'applicazione dei valori



limite di esposizione al rumore. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto sono definite fasce di pertinenza acustica nelle quali sono fissati limiti diversi.

Il comune di Forlì ha approvato la sua prima classificazione acustica con deliberazione di C.C. n. 106 del 2 febbraio 2001 e viene periodicamente aggiornata in maniera tale che sia coerente con gli strumenti di pianificazione urbanistica. L'ultima approvazione è avvenuta con deliberazione di C.C. n.8 del 24 gennaio 2011.

La classificazione delle zone appartenenti alle classi I, V e VI viene effettuata attraverso una analisi delle basi cartografiche territoriali e degli elaborati di pianificazione territoriali vigenti dai quali è possibile identificare scuole, attrezzature sanitarie ed assistenziali, parchi e giardini pubblici (classe I) e le aree ad uso produttivo (classi V e VI).

L'area di interesse è inserita in classe V dello stato di progetto – Aree prevalentemente industriali: la figura SPA02\_14 mostra che l'area di progetto dell'impianto e tutta la zona adiacente ad essa deve rientrare in classe V (Classificazione Acustica - Stato di Progetto) in modo da uniformare, dal punto di vista acustico, tutta l'area industriale/artigianale limitrofa.

Le abitazioni civili poste a bordo strada sono inserite in classe IV (Aree di Intensa Attività umana).




Fig. SIA02\_14 Stralcio della Classificazione Acustica del territorio comunale di Forlì (FC)



Rientrano in classe V (Aree prevalentemente industriali) le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Di seguito si riportano i limiti imposti dall'articolo 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997.

Vengono evidenziati i limiti di immissione, assoluto e differenziale, e i limiti di emissione per il solo periodo di attività dell'impianto ovvero il periodo diurno (fig. SIA02\_16).

### Ricettori sensibili all'attività

La figura seguente evidenzia i ricettori sensibili all'attività.

Come da classificazione acustica del territorio, i ricettori evidenziati in figura SIA02\_15 sono inseriti in classe IV ovvero in aree di intensa attività umana.



Fig. SIA02\_15 Identificazione dei Ricettori Sensibili all'attività in progetto

I valori limite imposti dalla normativa di riferimento (D.P.C.M. 01/03/91 e D.P.C.M. 14/11/97) per la classe acustica IV sono evidenziati nella tabella successiva.

CLASSE	AREE	LIMITI ASSOLUTI $\text{dB(A)}$		LIMITI DIFFERENZIALI $\text{dB(A)}$	
		NOTTURNI	DIURNI	NOTTURNI	DIURNI
I	PARTICOLARMENTE PROTETTE	40	50	3	5
II	PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	45	55	3	5
III	DI TIPO MISTO	50	60	3	5
IV	DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	55	65	3	5
V	PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	60	70	3	5
VI	ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70	-	-

Tabella B Valori limite di immissione (D.P.C.M. 01/03/91/D.P.C.M. 14/11/97)

CLASSE	AREE	LIMITI ASSOLUTI $\text{dB(A)}$	
		NOTTURNI	DIURNI
I	PARTICOLARMENTE PROTETTE	35	45
II	PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	40	50
III	DI TIPO MISTO	45	55
IV	DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	50	60
V	PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	55	65
VI	ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

Tabella C Valori limite di emissione (D.P.C.M. 14/11/97)

Fig. SIA02\_16 Limiti di immissione imposti dal DPCM 01/03/1991 e DPCM 14/11/1997

### 2.3.4 Aree protette e Siti di interesse Comunitario (SIC e ZPS/ZSC)

La Rete Natura 2000 è il sistema organizzato (Rete) di aree (siti e zone) destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali rari e minacciati.

Le Aree protette sono variamente rappresentate nelle nove province della regione.

La Rete Natura 2000 vige attualmente per 269.408 ettari corrispondenti a circa il 12% dell'intero territorio regionale.

Considerando anche le aree protette (Parchi e Riserve Naturali regionali e statali) esterne alla rete, si raggiunge la quota di 354.595 ettari (15,8% della superficie regionale), considerando anche Aree di

riequilibrio ecologico e Paesaggi protetti facenti parte dell'ultima riorganizzazione complessiva delle Aree protette stabilita in base alla Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24.

Nella Provincia di Forlì-Cesena ad oggi sono stati tutelati, come Rete Natura 2000, 29.624 ettari, pari al 12% dell'intero territorio provinciale.




Fig. SIA02\_17 Aree protette della regione ER: approfondimento per l'area provinciale di Forlì-Cesena

Di seguito vengono evidenziati i siti di Natura 2000 presenti all'interno della provincia di Forlì-Cesena e più prossimi all'attività oggetto di studio.

I siti più prossimi all'impianto sono:

#### **IT4080006 - ZSC - Meandri del Fiume Ronco**

Superficie: 232 ettari

Province e Comuni interessati: FORLÌ-CESENA (Bertinoro, Forlì, Forlimpopoli)

Distanza dall'area oggetto di studio: circa 3,5 Km.

Si riportano le informazioni generali del sito più prossimo all'impianto in progetto.






Fig. SIA02\_18 Inquadramento territoriale sito IT IT4080006

Il sito si sviluppa intorno al tratto pedecollinare meandriforme del fiume Ronco all'altezza di Carpena e Selbagnone, presso Forlimpopoli (FC), da Para a monte fino alla confluenza dell'Ausa Nuova a valle, in corrispondenza di quell'area inselvatichita di vecchie cave di ghiaia e sabbia e bacini derivati, nota e istituita dall'84 come Oasi faunistica di Magliano. L'ambiente di alta pianura circostante, fortemente antropizzato, è caratterizzato da terreni agricoli, prevalentemente da frutteti, vigneti e seminativi. Il corso fluviale, la presenza di alcuni bacini tra cui il principale con fredde acque di falda, spazi in abbandono e margini a gestione sostenibile per scopi ricreativi rendono il contesto ecologicamente interessante.

L'importanza fondamentale del sito risiede nel ruolo di corridoio ecologico di tipo ripariale che l'area svolge nell'ambito della rete naturalistica di collegamento tra Appennino e pianura romagnola, analogamente a quanto accade per i vicini siti di Scardavilla e Ladino (più forestali, soprattutto il primo).

#### **IT4080004 - ZSC - Bosco di Scardavilla, Ravaldino**

Superficie: 454 ettari

Province e Comuni interessati: FORLÌ-CESENA (Forlì, Meldola)

Distanza dall'area di progetto: 8,5 Km

#### **IT4080009 - ZSC - Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole**

Superficie: 222 ettari

Province e Comuni interessati: FORLÌ-CESENA (Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì)

Distanza dall'area di progetto: 10 Km



Fig. SIA02\_19 Siti Natura 2000 presenti all'interno della provincia di FC

### **Interferenze del progetto di apertura del centro di recupero con la conservazione degli habitat**

L'esame del progetto di apertura di un nuovo centro di recupero inerti non pericolosi non evidenzia l'insorgenza di interferenze con la conservazione degli habitat e delle specie proprie dell'area di intervento.

Gli interventi previsti, localizzati in zone esterne rispetto alle aree naturali protette analizzate, non determinano perdite di habitat, né frammentazione degli ecosistemi presenti.

La natura degli interventi previsti non sembra influire significativamente sulla qualità dell'aria delle aree naturali protette più vicine, collocate tuttavia ad una distanza tale da non essere interferite dalla realizzazione ed esercizio delle opere in progetto, nonché sulla qualità dell'acqua dei recettori finali, sia in considerazione della tipologia delle emissioni generate dal trattamento di materiali non contenenti sostanze pericolose, che per effetto della modesta entità di tali emissioni, tali da mantenere contenuti i flussi di massa delle sostanze immesse nell'ambiente.

Da sottolineare che l'area di progetto è inserita in una zona già fortemente urbanizzata a destinazione industriale, pianificata per poter ospitare attività produttive e nello specifico attività di gestione di rifiuti (Tavola 5a "Zone smaltimento rifiuti" PTCP FC).

Come valutato nell'elaborato SPA04 – Inquadramento ambientale e impatto di progetto, le matrici più sensibili al progetto sono la componente aria e componente rumore.

Il rumore prodotto, di bassa entità anche localmente, sembra non avere effetti significativi sul clima acustico dei siti SIC e ZPS più vicini all'area di progetto come pure sembra essere irrilevante nei confronti della vicina area adiacente al fiume Ronco inserita in ambiti preferenziali per la riconnessione delle reti ecologiche (Ambiti preferenziali per la riconnessione delle reti ecologiche - art. 55 PTCP) facente parte in aree di tutela del paesaggio fluviale (Art.17 PSC).

Le polveri generate dal progetto, come presentato all'interno dello studio Previsionale Emissioni Diffuse, risultano essere compatibili dal punto di vista ambientale nei confronti dei ricettori più prossimi all'attività, rappresentati da edifici di civile abitazione. Inoltre, come riportato nell'elaborato specifico, saranno messe in atto opere di mitigazione e abbattimento delle polveri in linea con le migliori tecnologie disponibili e tecnicamente applicabili.

Considerando le distanze con i siti protetti e le aree di tutela del paesaggio fluviale non si riscontrano impatti ambientali da emissioni di polveri in grado di deteriorare gli ecosistemi e gli habitat di tali siti.

In ogni caso, le interferenze generate dall'attivazione dell'intervento in progetto non influiranno direttamente sulla dotazione biologica presente nei vicini SIC e ZPS.

### 2.3.5 Coerenza del progetto con la pianificazione

Il Comune di Forlì è dotato dei tre strumenti di pianificazione comunale previsti dalla L.R. 20/2000 ossia il PSC del quale si sono presentate le tavole di interesse per l'attività in progetto, il RUE ed il POC.

Dall'esame degli elaborati gestionali del PSC e RUE risulta che l'area in oggetto non sia gravata da ulteriori vincoli rispetto a quanto già evidenziato dal PTCP.

In particolare, l'area in esame:

- risulta essere compresa in Zone di Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28B PTCP);
- risulta essere compresa in Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche (Art. 21 B);
- risulta essere inserita in Aree disponibili per la localizzazione di impianti per la gestione di rifiuti;
- risulta essere compresa in Ambiti Specializzati per attività produttive (art. 12 PSC);
- risulta essere compresa in Zone di Tutela della Struttura Centuriata (art. 21B PTCP);
- risulta essere compresa in Aree di Potenziale Allagamento (art. 6 Piano Stralcio Rischio Idrogeologico);
- risulta essere compresa in Area inserita in comparto D3.2-16a con annessa scheda di sintesi e analitica riportata nel P.O.C. di Forlì.
- risulta essere inserita in classe acustica V – Aree prevalentemente industriali;
- non risulta essere ricompresa in zone SIC/ZPS, né soggetta a vincolo idrogeologico;
- non risulta essere soggetta a vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, ossia aree ricomprese in ambiti paesaggistici di notevole interesse pubblico definiti con D.M. n. 3 del 05/01/1976;

Nelle “**Aree di potenziale allagamento**” di cui all'art. 6 del suddetto Piano Stralcio dei Bacini Regionali Romagnoli e s.m.i., le prescrizioni e indicazioni circa la gestione delle acque superficiali e delle attività di urbanizzazione e impermeabilizzazione, sono riportate nella scheda di sintesi e analitica del comparto D3.2-16a inserita nel P.O.C. di Forlì. Qui troviamo le prescrizioni sull'invarianza idraulica



anche nelle aree private dove è obbligatorio applicare le disposizioni riportate nell'Art. 51 – Invarianza idraulica: compensazioni idrauliche necessarie per le trasformazioni territoriali – delle NTA del PSC di Forlì.

Tale articolo si riferisce alle trasformazioni del territorio ad invarianza idraulica ovvero alla trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali provenienti e originati dall'area stessa.

Al fine di garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche, dovranno essere adottati gli accorgimenti e le procedure previste dall'art.9 del Piano di Bacino – Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.350 del 17/3/2003 (pubblicata sul BUR n.47 del 2/4/2003). La norma si applica a tutti gli interventi di trasformazione urbanistica che comportino un ampliamento netto delle superfici impermeabilizzate, vale a dire coperte da pavimentazioni stradali o da volumi edilizi.

L'invarianza idraulica relativa alla realizzazione del progetto di modifica dell'impianto, da piazzale semipermeabile (stato ante-operam) adibito a deposito di materiale edile a piazzale impermeabile adibito alla gestione di rifiuti inerti non pericolosi, è stata rispettata: la relazione preliminare che descrive la gestione delle acque reflue generate dall'attività in progetto e i calcoli per il rispetto dell'invarianza idraulica è allegata allo Studio Preliminare ambientale.

In relazione alle pertinenti prescrizioni del P.O.C. e alle prescrizioni inserite nell'art. 6 del Piano di Bacino si evidenzia che:

- il progetto in esame non aumenterà il rischio di esposizione di beni o persone ad eventi di alluvione: difatti, come relazione nell'elaborato SIA03, il progetto prevede il rispetto dell'invarianza idraulica del sito oggetto di modifica e la gestione delle acque reflue generate dall'attività di gestione dei rifiuti inerti non pericolosi;
- il progetto prevede la realizzazione di una rete fognaria adeguata alla tipologia di scarichi idrici generati dall'attività di gestione dei rifiuti inerti non pericolosi, pianificata nella seguente planimetria SIA02\_20 e descritta dettagliatamente nell'elaborato SIA03.




Fig. SIA02\_20 Planimetria di progetto POST-OPERAM




Fig. SIA02\_21 Progetto di modifica della rete fognaria del centro di recupero in progetto POST-OPERAM

In conclusione il progetto oggetto di studio, relativo all'apertura di un centro di gestione di rifiuti inerti non pericolosi, esaminato nel presente studio risulta essere coerente con i piani di programmazione territoriale a livello Nazionale, Provinciale e Comunale.

## 3 Normativa ambientale di riferimento

### 3.1 Valutazione di Impatto Ambientale

Si riportano di seguito le norme emanate a LIVELLO NAZIONALE per la V.I.A.

1. **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (“Testo Unico Ambientale”)

- Parte II — “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”.
- Articolo 22: contenuti dello **studio di impatto ambientale**.
- Articolo 6: definisce l’oggetto della disciplina VIA/VAS.
- Articolo 8: istituisce la **Commissione tecnica di verifica VIA/VAS** a supporto dell’autorità competente.
- Articolo 33: relazioni tra VAS e VIA.
- Articolo 34: integrazione tra VIA e AIA (autorizzazione integrata ambientale).

2. **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**

- Attuazione della Direttiva **2014/52/UE** che modifica la direttiva VIA (originariamente 2011/92/UE).
- Modifica numerosi articoli del D.Lgs. 152/2006 (definizioni di “impatti ambientali”, nuove procedure, “provvedimento unico ambientale” per progetti di competenza statale).
- Introduce il **pre-screening** per modifiche o estensioni di progetti esistenti.
- Introduce la **conferenza di servizi** obbligatoria nella procedura VIA regionale (art. 27-bis).

3. **Legge 28 dicembre 2015, n. 221** (“Collegato ambientale”)

- Articolo 9: prevede la **Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)** per alcuni progetti (impianti termici > 300 MW, raffinerie, etc.) che devono essere valutati nell’ambito della VIA.
- Inserisce il comma **5-bis** nell’articolo 26 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla VIS.



#### 4. Linee Guida SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente)

- “Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale” (Linea Guida n. 28/2020). Queste linee guida tecniche completano i requisiti normativi per lo Studio di Impatto Ambientale previsto dal D.Lgs. 152/2006 (art. 22 e Allegato VII) e dalla modifica introdotta dal D.Lgs. 104/2017.
- Linee guida per la **Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)** a cura dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) su indicazione della legge 221/2015 e del D.Lgs. 152/2006 modificato.

#### 5. Direttive europee recepite

- Direttiva **2001/42/CE** (“VAS – Valutazione ambientale strategica”), recepita nel D.Lgs. 152/2006.
- Direttiva **85/337/CEE** (poi modificata) sulla VIA (valutazione d'impatto ambientale), recepita anch'essa nel D.Lgs. 152/2006.
- Direttiva **2014/52/UE**, modificativa della 2011/92/UE, recepita con il D.Lgs. 104/2017.

#### 6. Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190

- Attuazione della Legge “Obiettivo” n. 443/2001. Questo decreto regola la VIA per **infrastrutture strategiche di interesse nazionale**, con specifiche procedure VIA/AIA di competenza dello Stato.

Si riportano di seguito le norme emanate a LIVELLO REGIONALE per la V.I.A.

1. **Legge regionale 20 aprile 2018, n. 4** — *Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*. Questa legge è il riferimento principale attuale per la VIA nella Regione. Abroga la vecchia L.R. 9/1999 e introduce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
2. **Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9** — *Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*. Era la norma VIA precedente alla legge 4/2018.
3. **Legge regionale 20 aprile 2012, n. 3** — *Riforma della legge regionale n. 9/1999*. Modifica ed aggiorna la L.R. 9/1999 (soglie, tipologie di progetti, procedure, allegati A e B, ecc.).
4. **Legge regionale 6/2009** — Prevede, tra l'altro, disposizioni per progetti non sottoposti a VIA e richiama la L.R. 9/1999 per la valutazione di impatto ambientale.

Altri atti normativi regionali rilevanti

- **Determinazione dirigenziale Regione Emilia-Romagna 12 gennaio 2023, n. 318** — Modulistica aggiornata per VIA, proroga e voltura dei provvedimenti VIA e di verifica di assoggettabilità.
- **Determinazione dirigenziale 21/09/2018, n. 15158** — Indirizzi per l'applicazione delle linee guida per la verifica di assoggettabilità (screening) secondo il DM 30/03/2015.

## 3.2 Autorizzazione Unica e PAUR

Di seguito si riporta l'inquadramento normativo nazionale e regionale su Autorizzazione Unica art. 208 e PAUR, procedimento che unisce l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e la parte autorizzativa.

### 1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Testo Unico Ambiente")

- **Articolo 208:** disciplina l'"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti". Definisce domanda, documentazione tecnica, conferenza di servizi e titolo abilitativo.
- **Comma 1:** obbligo di presentare progetto definitivo, documenti urbanistici, di tutela ambientale, salute, sicurezza.
- **Comma 6:** il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi può avere "funzione sostitutiva di tutti gli atti ... di altre autorità ...", compresa la variante urbanistica.
- **Comma 19:** applicazione anche alle varianti sostanziali in corso d'opera o esercizio.
- **Comma 12:** rinnovo di autorizzazioni esistenti senza modifiche.

### 2. DPR 13 marzo 2013, n. 59

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che non è esattamente la stessa che viene disciplinata da art. 208, ma è una "autorizzazione unica" per altre tipologie di impianti ("piccole-medie imprese", impianti non soggetti ad AIA).

### 3. Interpretazioni giurisprudenziali / amministrative

- Alcune pronunce sottolineano che l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 può svolgere anche funzione urbanistica (variante), secondo il comma 6.

- Principi generali sul regime delle autorizzazioni ambientali: la procedura ai sensi dell'art. 208 è "procedura unica" per ottenere gli atti ambientali (urbanistici, sicurezza, igiene) necessari.

## Normativa regionale – Emilia-Romagna

### 1. **Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4** ("Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti")

- Definisce il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**.
- **Articoli 15-21** della L.R. 4/2018 disciplinano il PAUR: caratteristiche, conferenza di servizi, efficacia, varianti.
- **Art. 15:** modalità di attivazione del procedimento unico di VIA/PAUR. Include la possibilità per il proponente di subordinare il PAUR a "autorizzazione sismica" (comma 3-bis).
- **Art. 20:** il provvedimento autorizzatorio unico (PAUR) è adottato con delibera di Giunta; il provvedimento comprende il provvedimento VIA e tutti i titoli abilitativi necessari; effettività dei titoli abilitativi dal momento dell'approvazione del PAUR.
- **Art. 21:** stabilisce che, in alcuni casi, il PAUR costituisce **variante urbanistica** (strumenti urbanistici e di pianificazione) se ricorrono determinate condizioni (es. opere pubbliche, insediamenti produttivi, ecc.).
- Termini procedimentali: L.R. 4/2018 richiama l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per i termini di conferenza di servizi.
- Obbligo di usare istanza telematica: la L.R. 4/2018 prevede la presentazione delle istanze di PAUR / VIA in formato elettronico tramite portale dedicato.

### 2. **DGR (Delibera di Giunta Regionale) 9 luglio 2018, n. 1071**

- Disposizioni organizzative relative al procedimento di autorizzazione unica regionale (PAUR), in attuazione dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2018.
- Stabilisce ruoli, tempi, competenze per la gestione della conferenza di servizi e dell'istruttoria PAUR.

### 3. **Istruttoria VIA / PAUR – ARPAE**

- L'ARPAE Emilia-Romagna è l'organismo tecnico che svolge l'istruttoria per VIA e PAUR nei casi di competenza regionale.
- Il provvedimento finale (PAUR) è adottato sulla base dell'istruttoria svolta da ARPAE, e la conferenza di servizi è fondamentale per definire tutti i titoli autorizzatori da inserire nel PAUR.

#### 4. Regolamenti / atti procedurali

- Autorizzazioni comprese nel PAUR: per il Comune di Bologna (ad esempio), il PAUR di cui alla L.R. 4/2018 include titoli abilitativi come AUA, autorizzazioni per scarichi, emissioni, comunicazioni acustiche, ecc.
- La **DGR n. 1071/2018** (già citata) è l'atto organizzativo chiave per il corretto svolgimento del procedimento PAUR nella Regione.

#### 5. Tempi di conclusione del procedimento

- Nella deliberazione regionale (BUR) del 12 giugno 2024 è prevista una deroga temporanea (o regola) che impone che il procedimento di PAUR regionale **si concluda entro 25 giorni** dalla presentazione dell'istanza, inclusi i 5 giorni di consultazione pubblica.
- Sempre in quel regolamento, viene specificato che non sono dovute "spese istruttorie" per l'attivazione del PAUR, almeno in quei casi indicati.